



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 273 del 12/12/2018**

**OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA\_ESERCIZIO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 5**

**Assenti n. 0**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 273 del 12/12/2018

*Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.*

## **OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA\_ESERCIZIO 2018**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);

#### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (come modificata dal DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012), prevede che “il numero di farmacie spettanti a ciascun comune sia sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”;
- dopo la riforma del 2012, è prevista la concessione d'una autorizzazione all'esercizio del servizio di farmacia ogni 3.300 abitanti; inoltre, qualora “il resto” di popolazione eccedente sia superiore al 50% del parametro di 3.300 abitanti, quindi se il resto supera le 1.650 unità, è consentita l'apertura d'una ulteriore farmacia (art. 1 legge 475/1968);
- l'articolo 2, della legge 475/1968, non concede margini di discrezionalità: “ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1”; quindi, una farmacia ogni 3.300, più un'altra nel caso di “resto” superiore a 1.650;
- allo scopo di assicurare una maggiore accessibilità al servizio, “favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, nonché favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio” (art. 11 del DL 1/2012), in ogni comune deve essere prevista: una farmacia ogni 3.300 abitanti; una ulteriore farmacia qualora il “resto” dei residenti sia superiore alle 1.650 unità.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- le decisioni dei Giudici amministrativi, successive alla riforma del 2012, rappresentano un insostituibile supporto giuridico per l'elaborazione del provvedimento di revisione periodica imposto dall'art. 2 della legge 475/1968;
- il Consiglio di Stato ha enucleato una serie di principi di base per l'applicazione delle disposizioni introdotte dal DL 1/2012 e dalla legge di conversione:
  - la revisione biennale è obbligatoria;
  - i criteri numerici non concedono discrezionalità;
  - la competenza esclusiva è del comune;
  - all'interno del comune, provvede la giunta;
  - il comune ha la facoltà di approvare, in sede di revisione, uno strumento di programmazione delle farmacie che può denominare “pianta organica”, come in passato;
- la revisione periodica è obbligatoria:
  - la Terza Sezione del Consiglio di Stato, il 12 gennaio 2017 con la sentenza n. 652, ha ribadito l'obbligatorietà del procedimento: “[...] il provvedimento di revisione della pianta

organica costituisce atto vincolato (art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012) e deve essere eseguito nell'anno pari sulla base della popolazione residente nel comune nell'anno dispari che lo precede [...]". Quindi, l'applicazione dell'art. 2 della legge 475/1968 è obbligatoria, per quanto concerne i termini per provvedere (entro dicembre degli anni pari) e vincolata riguardo ai contenuti (una farmacia ogni 3.300 abitanti, oltre al "resto").

– L'applicazione dei criteri numerici non lascia margini di discrezionalità:

• il 2 febbraio 2015, sempre la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 528, ha stabilito che non sussiste alcun margine di discrezionalità nell'applicazione dei rigidi parametri matematici di quantificazione del numero delle farmacie. Considerate le finalità della riforma del 2012 (maggiore accessibilità al servizio, accesso alle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, apertura di nuove sedi), i Giudici amministrativi hanno stabilito che:

x il comune che proceda alla rideterminazione del numero di farmacie, secondo l'art. 2 della legge 475/1968, non deve motivare l'individuazione di una nuova farmacia applicando il criterio del "resto";

x al contrario, il comune deve adeguatamente motivare la decisione di non individuare l'ulteriore zona di farmacia, in presenza di un resto di oltre 1.650 residenti, dato che la decisione sarebbe in palese contrasto con i principi della riforma del 2012. Vigè il principio generale per cui "è riconosciuto ad ogni cittadino [...] il diritto di libera scelta della farmacia" (art. 15 della legge 475/1968). Ne consegue che ogni farmacia è al servizio della generalità dei cittadini. Quindi, concludono i Giudici amministrativi, la nuova farmacia non è di certo al servizio dei soli residenti che compongono il "resto".

– La competenza è del comune:

• nelle sentenze 9 dicembre 2015 n. 5607 e 27 ottobre 2016 n. 4525, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha esaminato in modo approfondito la questione della competenza a provvedere. Le disposizioni legislative vigenti prima dell'entrata in vigore DL 1/2012 assegnavano alle Regioni la competenza su formazione e revisione della pianta organica delle farmacie, concorsi per l'assegnazione delle sedi, vigilanza sul servizio, ecc. Il nuovo quadro normativo, prodotto dall'art. 11 comma 1 del D.L. 1/2012, risulta fortemente mutato. Il provvedimento di programmazione delle sedi di farmacia, oggi, non è più un atto di natura "complessa" che si perfeziona solo con l'intervento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), "bensì è un atto di esclusiva competenza del Comune". Il DL 1/2012 ha modificato "la previgente disciplina, quanto alla fase ordinaria di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, affermando a chiare lettere che la pianificazione delle sedi è oggi atto esclusivamente comunale".

– Il provvedimento è della giunta:

• sempre la Terza Sezione, con le sentenze 9 dicembre 2015 n. 5607, 27 ottobre 2016 n. 4525 e 12 gennaio 2017 n. 652, ha chiarito che il provvedimento, di esclusiva competenza del comune, è assunto dalla giunta "secondo ripetute decisioni di questa Sezione": sia "nella prima applicazione del DL 1/2012", sia "nelle future revisioni periodiche".

– Il comune può ancora approvare uno strumento di programmazione denominato "pianta organica":

• secondo il Consiglio di Stato, "benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato pianta organica, resta affidata alla competenza del comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome" (Consiglio di Stato, Terza Sezione, 27 ottobre 2016 n. 4525, 9 dicembre 2015 n. 5607, 12 gennaio 2017 n. 652).

ACCERTATO CHE le sedi di farmacia aggiuntive normate dall'art. 1-bis della legge, rimangono di competenza delle Regioni e delle Province autonome e, pertanto, non sono oggetto di "revisione"; l'art. 1-bis, infatti, stabilisce che:

– "in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'art. 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove", regioni e province autonome, sentita l'azienda sanitaria locale, hanno la facoltà di istituire una ulteriore farmacia:

- nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a meno di 400 metri;
- nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non esista già una farmacia a meno di 1.500 metri.

PREMESSO CHE:

– le farmacie presenti sul territorio sono le seguenti:

- Farmacia Favarin Dott. Enrico località pozzetto, via Postumia di Ponente, 11, 35013 Cittadella;
- Farmacia Carmignoto S.N.C. dei Dott. Tarcisio e Stefano, via Garibaldi, 29, 35013 Cittadella;
- Farmacia Pasinato D.ssa Marilena, via Porta Vicentina, 7, 35013 Cittadella;
- Farmacia Marenduzzo SNC di Marenduzzo Matteo & C., via Roma, 35, 35013 Cittadella;
- Farmacia Lago Dr.ssa Emanuela S.N.C. località San Donato, via San Donato, 2/a, 35013 Cittadella;

– la revisione ordinaria, svolta con deliberazione n. 101 del 16/04/2012, aveva avuto l'esito seguente:

- 19.970 abitanti – 3.300 (farmacia n. 1) – 3.300 (farmacia n. 2) – 3.300 (farmacia n. 3) – 3.300 (farmacia n. 4) – 3.300 (farmacia n. 5) = 3.470 resto; il resto era superiore al parametro di 1.650 (50% di 3.300), quindi il comune aveva doverosamente istituito una nuova sede di farmacia, la n. 6, la cui ubicazione è stata individuata nella località di Santa Croce Bigolina, le cui procedure utili al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apertura dell'esercizio farmaceutico sono ancora in itinere;

– al 31 dicembre 2017, la popolazione è aumentata rispetto alla precedente rilevazione, si contano 20.145 residenti; pertanto, la revisione ha quale esito:

- 20.145 abitanti – 3.300 (farmacia n. 1) – 3.300 (farmacia n. 2) – 3.300 (farmacia n. 3) – 3.300 (farmacia n. 4) – 3.300 (farmacia n. 5) – 3.300 (farmacia n. 6) = 345; il resto di 345 unità è inferiore al 50% di 3.300 (1.650); pertanto, rimangono confermate le sei sedi di farmacia definite in sede di revisione ordinaria;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento; tutto ciò premesso,

## **DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la revisione 2018 delle sedi di farmacia del territorio come compiutamente e dettagliatamente riportata in narrativa;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

### **DELIBERA**

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

\*\*\*\*\*

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **57** del **12.12.2018**

**IL SINDACO**

PIEROBON LUCA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

GIACOMIN DANIELA



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2511  
COMMERCIO

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA\_ESERCIZIO 2018

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

**comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 12/12/2018

IL DIRIGENTE  
NICHELE EMANUELE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2511  
COMMERCIO

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA\_ESERCIZIO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 12/12/2018

IL DIRIGENTE  
SARTORE CARLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## Deliberazione di Giunta Comunale N. 273 del 12/12/2018

Certificato di Esecutività

### Oggetto: REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA\_ESERCIZIO 2018

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 14/12/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 24/12/2018.

Cittadella li, 16/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GIACOMIN DANIELA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e  
s.m.i.)



**COMUNE DI CITTADELLA**

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

**Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 273 del 12/12/2018**

**Oggetto: REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA\_ESERCIZIO 2018**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 14/12/2018 al 29/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 16/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
GIACOMIN DANIELA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e  
s.m.i.)